

**Marchio collettivo di qualità
garantito dal comune di ARBUS.**

**Regolamento d'uso del marchio
“ PECORA NERA DI ARBUS”
(Formaggi, ricotta, carne, lana, coltelli)**

PREMESSA

Con il presente regolamento d'uso si intende dare attuazione alle politiche di valorizzazione delle produzioni di pecora nera di Arbus, attuate attraverso il marchio collettivo comunale “Pecora nera di Arbus”.

La finalità della concessione e del controllo sull'utilizzo del marchio collettivo comunale è la valorizzazione delle produzioni di pecora nera di Arbus del territorio di Arbus aventi le caratteristiche descritte nel presente regolamento e nei relativi disciplinari e che si ispirano ai seguenti principi:

- fornire indicazioni che garantiscano al consumatore la massima trasparenza riguardo ai prodotti, alle materie prime ed a tutte le fasi dei processi produttivi garantendone la completa rintracciabilità;
- contenere prescrizioni e standard superiori ai limiti di legge con riferimento ai processi produttivi e alle caratteristiche dei prodotti;
- promozione della salvaguardia delle tradizioni locali;
- tutela dell'ambiente e della salubrità delle produzioni agricole e alimentari;
- valorizzazione degli aspetti qualitativi relativi alle caratteristiche intrinseche dei prodotti.

La valorizzazione delle produzioni del territorio di Arbus è ottenuta grazie all'impegno del produttore concessionario del marchio collettivo comunale di raggiungere e mantenere nel tempo tutti i requisiti previsti nel presente regolamento e nei relativi disciplinari.

La certificazione rilasciata dall'organismo di controllo prescelto garantisce il consumatore circa il rispetto dei requisiti previsti e di conseguenza sull'effettivo possesso delle caratteristiche descritte relativamente al prodotto finale.

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio “Pecora nera di Arbus” apponibile sui prodotti agricoli, agroalimentari e artigianali che rispettano i requisiti stabiliti nel presente regolamento e negli allegati disciplinari produttivi.

Vengono inoltre stabilite le modalità e i criteri relativi ai controlli sul rispetto degli stessi requisiti e le sanzioni applicabili a fronte di eventuali non conformità legate sia all'utilizzo del marchio che alle caratteristiche dei prodotti e più in generale dei requisiti previsti.

Il marchio è di proprietà del comune di Arbus, che vigila sul corretto utilizzo dello stesso, sia direttamente che avvalendosi delle verifiche di un organismo di controllo terzo e indipendente.

Art. 2 – Termini e Definizioni

Comune: comune di Arbus (SU), con sede legale in Arbus – via Pietro Leo, n. .

Ufficio valutazione: organo dell'Amministrazione Comunale competente nella valutazione dell'istanza di adesione, del recesso, dei controlli e delle sanzioni.

CCIAA: Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cagliari;

Aderente alla filiera: soggetto singolo che stipula convenzioni con il titolare del marchio ai fini del suo utilizzo e che si assoggetta al regime dei controlli previsto nel piano di controllo. L'adesione alla filiera è consentita ai produttori anche in forma associata, di qualunque natura;

Marchio: il marchio “Pecora nera di Arbus” oggetto della concessione di utilizzo disciplinata dal presente regolamento d'uso;

Licenza d'uso del marchio: atto mediante il quale viene concesso il diritto d'uso del marchio all'operatore;

Concessionario: persona fisica o giuridica, in forma singola e associata, rispondente ai requisiti del regolamento d'uso del marchio, che ottenga dal comune di Arbus la concessione all'uso del marchio stesso;

Disciplinare di produzione: documento emesso o fatto proprio dal comune di Arbus e disponibile al pubblico, conforme al regolamento d'uso del marchio collettivo "Pecora nera di Arbus", approvato con deliberazione del consiglio comunale, che prescrive le modalità di ottenimento e le specifiche di un prodotto agricolo ed agroalimentare;

Rapporto di conformità: documento mediante il quale l'organismo di controllo dichiara che, sulla base dei riscontri e dei controlli effettuati, la materia prima/semilavorato/prodotto finito è conforme ai requisiti definiti nel disciplinare produttivo;

Organismo di Controllo (OdC): soggetto designato con deliberazione della giunta comunale, per lo svolgimento dei controlli di conformità sui soggetti aderenti e sulle produzioni identificate dal marchio "Pecora nera di Arbus", secondo i tempi e con le modalità previste dal piano di controllo da questi elaborato ed approvato dal titolare del marchio. L'OdC in ogni caso deve essere in possesso dei necessari requisiti di competenza, professionalità ed indipendenza rispetto agli altri soggetti coinvolti nel sistema di certificazione;

Art. 3 - Condizioni generali e requisiti

I requisiti che l'operatore deve possedere per ottenere la licenza d'uso del marchio sono:

- essere iscritto al Registro Imprese della CCIAA;
- svolgere la propria attività agricola o artigianale in forma singola o associata;
- svolgere attività di produzione, manipolazione, trasformazione, lavorazione o conservazione e vendita con attività localizzate nel territorio del comune di Arbus.

Art. 4 – Modalità richiesta licenza d'uso del Marchio

L'operatore interessato ad ottenere la licenza d'uso del marchio deve presentare all'Ufficio valutazione del Comune apposita domanda (richiesta di licenza o concessione d'uso del marchio collettivo) corredata della seguente documentazione:

- scheda con dati anagrafici aziendali;
- copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA con l'indicazione della persona che ha la rappresentanza legale dell'azienda;
- dichiarazione con la quale il rappresentante legale dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'azienda si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;
- dichiarazione di assoggettamento al regime dei controlli e al rispetto del disciplinare di produzione.

L'Ufficio valutazione verifica la completezza e congruità della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti indicati al precedente art. 3. Provvede quindi, entro 30 gg., a dare comunicazione all'operatore richiedente degli esiti di tale verifica. La comunicazione, in caso di mancato accoglimento della domanda, dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 5 – Attività legate all'utilizzo del marchio

Il marchio e la relativa licenza d'uso possono essere concessi a soggetti che operano nell'ambito della filiera di produzione e commercializzazione (compresa la fase di promozione e marketing) dei prodotti agro-alimentari e artigianali tipici del territorio di Arbus oggetto dei disciplinari produttivi allegati al presente regolamento. Il marchio può essere adoperato dai licenziatari in ogni documento, prodotto o manifestazione che sia direttamente collegata al marchio "Pecora nera di Arbus", alla sua produzione, alla sua storia, alla sua promozione ed alla sua commercializzazione.

All'atto della richiesta della licenza d'uso, il richiedente dovrà comunicare al Comune e all'organismo di controllo l'uso che intende fare del marchio e, nel caso di manifestazioni a carattere promozionale deve segnalare con un anticipo di almeno 30 giorni la propria partecipazione a tali manifestazioni al fine di consentire al Comune di darne pubblicità sul proprio sito internet istituzionale e di predisporre eventuali verifiche. L'obbligo di comunicazione e di richiesta di utilizzo del marchio è finalizzato alla protezione della tipicità del prodotto, alla qualità ed alla tracciabilità del prodotto, nonché delle caratteristiche definite nei disciplinari di produzione allegati.

Art. 6 - Licenza d'uso del marchio

Il marchio è di proprietà del Comune che ne concede l'uso agli operatori alla condizione che le verifiche abbiano dato esito positivo.

Il documento di concessione dell'uso del marchio è la licenza d'uso del marchio.

La licenza d'uso contiene i dati anagrafici del licenziatario, il numero identificativo dello stesso, il codice alfanumerico identificativo del prodotto, la data di rilascio e di scadenza della licenza d'uso, nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso.

L'operatore che ha ottenuto la licenza d'uso viene iscritto in un apposito elenco dei licenziatari del marchio tenuto presso il Comune e aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni, effettuate a cura dell'Ufficio di valutazione.

La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili, è comunque consentita la vendita a soggetti economici del prodotto confezionato con l'uso del marchio da parte di produttori licenziatari e la possibilità per l'acquirente (es. grossisti o rappresentanti) di presentare il prodotto a terze parti.

Il comune di Arbus, può concedere a soggetti diversi da quelli descritti all'Art. 3 del presente regolamento l'utilizzo temporaneo del marchio per la partecipazione ad eventi di particolare interesse (ad esempio: manifestazioni eno-gastronomiche a carattere locale, nazionale o internazionale, eventi, fiere, etc.).

Il soggetto cui viene concesso l'uso temporaneo del marchio dovrà presentare all'ufficio di valutazione del Comune una richiesta dettagliata nella quale esporre le finalità per le quali viene richiesto l'uso del marchio, la localizzazione e la durata dell'evento cui intende partecipare. Dovrà inoltre impegnarsi a rispettare quanto previsto dall'Art. 8 del regolamento ed accettare per intero le prescrizioni del medesimo riguardo l'uso del marchio.

Art. 7 - Durata e rinnovo della licenza d'uso del marchio

La durata di validità della licenza d'uso del marchio è di tre anni e si intende tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni se il comune di Arbus non ne dispone la sospensione o la revoca ai sensi del presente regolamento oppure se l'operatore non provvede a inoltrare rinuncia almeno novanta giorni prima della scadenza.

Art. 8 - Diritti e doveri del licenziatario

Con la licenza d'uso il licenziatario acquisisce il diritto all'utilizzo del marchio di proprietà del Comune nelle forme e nei limiti indicati nel presente regolamento e assume l'obbligo di versare un corrispettivo determinato nel suo ammontare dal medesimo Comune, ed inoltre deve:

- a. osservare fedelmente quanto prescritto nel regolamento d'uso e nei disciplinari di produzioni;
- b. assoggettarsi alle verifiche dell'organismo di controllo stabilite nel piano di controllo da questo formulato ed approvato dal Comune, consentendo il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
- c. adempiere a tutte le azioni correttive per la risoluzione di eventuali non conformità rilevate dall'organismo di controllo;
- d. mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del marchio di cui al precedente art. 3;

- e. utilizzare il marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stata rilasciata la licenza d'uso;
- f. utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni e secondo le prescrizioni di utilizzo riportate nel presente regolamento e nei disciplinari di produzione;
- g. utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse dal marchio eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio e secondo le prescrizioni riportate nel presente regolamento e nei disciplinari di produzione;
- h. utilizzare il marchio esclusivamente su confezioni dei prodotti assoggettati a controllo, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti;
- i. non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
- j. non utilizzare il marchio se la licenza d'uso è stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione;
- k. non immettere in commercio prodotti non conformi ai requisiti previsti nel presente regolamento e nei disciplinari di produzione e, qualora questi fossero stati già commercializzati, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato, dandone immediata comunicazione all'Ufficio di valutazione del Comune e all'organismo di controllo.

Art. 9 - Etichettatura

Fermi restando i requisiti di legge in materia di etichettatura l'etichetta che identifica le confezioni dei prodotti assoggettati a controllo deve riportare le seguenti indicazioni, quando pertinenti:

- il logo del marchio "Pecora nera di Arbus";
- il nome, la ragione sociale, la sede dell'azienda produttrice e confezionatrice;
- il nome, la ragione sociale, la sede del trasformatore;
- la dicitura "Ottenuto con prodotti derivati dall'allevamento di pecore nere di Arbus ubicati nel comune di Arbus".

Il logo del marchio collettivo, come sotto riportato, potrà essere esposto in maniera visibile anche nei locali di vendita. Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo, ma in ogni caso dovrà essere applicato secondo le norme stabilite nel presente regolamento.

Nel caso di vendita al consumatore di prodotto confezionato la confezione deve obbligatoriamente recare in etichetta a caratteri chiari e leggibili, oltre alle informazioni previste per legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

- il nome, la ragione sociale, la sede dell'azienda produttrice e confezionatrice;
- il nome, la ragione sociale, la sede del trasformatore;
- la dicitura "Ottenuto con prodotti derivati dall'allevamento di pecore nere di Arbus ubicati nel comune di Arbus";
- l'etichetta può inoltre riportare il logo dell'OdC;
- il logo del marchio "Pecora nera di Arbus";
- E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista;

Possono essere inoltre riportate eventuali indicazioni relative ad altre certificazioni in essere riferite al prodotto o all'organizzazione.

Il marchio "Pecora nera di Arbus" con il relativo logo:

- può essere utilizzato su etichette, fascette, involucri e imballaggi utilizzati per il prodotto finito da tutti i soggetti della filiera che rispettano i requisiti previsti nei disciplinari allegati al presente regolamento d'uso;
- può essere utilizzato a scopo promozionale dei prodotti certificati negli esercizi commerciali e sui mass media solo se espressamente autorizzato nell'atto di concessione;
- deve essere usato in modo da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale (marchio d'impresa) del concessionario;

•il marchio “Pecora nera di Arbus” deve essere utilizzato esclusivamente secondo la forma integrale, i colori e i caratteri descritti nell'allegato al presente regolamento d'uso e deve avere dimensioni tali che, rapportate alla specificità della confezione, sia ben visibile.

Deve inoltre essere apposto in modo tale da non poter:

- a) essere confuso con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o aggiunte di testo che ne rendano difficile la lettura;
- b) essere snaturata la caratteristica originaria del logo o il suo significato;
- c) essere confuso o associato con le altre scritte comunque presenti sull'etichetta del prodotto (es. nome del produttore, marchi privati, ecc.).

A prescindere dalle prerogative dell'organismo di controllo autorizzato, che restano in ogni caso valide, il titolare del marchio ha la facoltà di revocare la concessione d'uso dello stesso nei casi in cui si verificano delle palesi inosservanze delle prescrizioni suddette.

Art. 10 - Disciplinari produttivi

Al fine di uniformare i prodotti e di preservarne le caratteristiche qualitative, di tipicità e tradizionalità, il comune di Arbus adotta un disciplinare di produzione per ogni tipologia di prodotto sul quale è apponibile il marchio “Pecora nera di Arbus”. Tali documenti contengono le prescrizioni produttive e i requisiti di conformità dei prodotti, delle materie utilizzate, nonché dei procedimenti di lavorazione e confezionamento degli stessi, onde garantire la qualità e la provenienza dei prodotti che si intendono valorizzare.

Ciascun disciplinare è approvato con atto del consiglio comunale e reso disponibile per la pubblica consultazione.

I licenziatari, singolarmente o collettivamente, nonché tramite le loro organizzazioni di rappresentanza, possono richiedere al Comune modifiche dei disciplinari produttivi.

L'Ufficio valutazione del Comune, verificata la fondatezza delle richieste, anche avvalendosi di esperti esterni in materia, propone al consiglio comunale l'adozione delle modifiche allo stesso.

Delle modifiche dovrà essere data a tutti i licenziatari tempestiva comunicazione, comunque entro un mese dalla loro approvazione. Nella comunicazione dovrà essere contenuta la richiesta di uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine di volta in volta fissato in considerazione dell'entità delle modifiche apportate.

Fatte salve le prerogative di controllo esercitate dall'OdC preposto, l'Ufficio Valutazione del comune di Arbus si riserva comunque il diritto di disporre nuove e ulteriori verifiche sulla conformità dei prodotti e sull'attività dei licenziatari per verificare il rispetto di nuovi eventuali requisiti introdotti nel disciplinare modificato.

E' facoltà del licenziatario non accettare le variazioni. La mancata accettazione implica necessariamente la rinuncia alla licenza d'uso.

I disciplinari di produzione sono allegati al presente regolamento d'uso e ne fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 11 - Controlli

Il mantenimento e la verifica della conformità ai requisiti contenuti nel presente regolamento d'uso e negli allegati disciplinari sono attuati mediante tre livelli di controllo:

- autocontrollo svolto dai singoli operatori che aderiscono al sistema di controllo;
- controllo di parte seconda effettuato dal titolare del marchio;
- controllo di parte terza effettuato da un organismo di controllo autorizzato indipendente, pubblico o privato, in possesso dei necessari requisiti di competenza e imparzialità e individuato dal titolare del marchio.

11.1 Autocontrollo

I singoli operatori della filiera devono predisporre, documentare e mantenere attive adeguate procedure di autocontrollo per il rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento d'uso e

negli allegati disciplinari; la documentazione relativa al rispetto degli stessi requisiti deve essere adeguatamente conservata per almeno 3 anni e resa disponibile sia per i controlli di parte seconda e terza previsti nel piano di controllo, sia dalle autorità pubbliche preposte per legge.

Secondo le modalità stabilite dalle medesime procedure è compito del concessionario effettuare, in autocontrollo, il bilancio di massa (entrata, resa, uscita, giacenza) dei prodotti a marchio.

Il concessionario del marchio ha inoltre l'obbligo di fornire evidenza, in sede di verifica ispettiva, del rispetto da parte degli aderenti alla filiera dei requisiti del presente disciplinare attraverso l'autocontrollo.

11.2 Controlli di parte seconda

I controlli di parte seconda sono svolti dal titolare del marchio periodicamente su tutti i concessionari autorizzati e i soggetti aderenti alla filiera, anche attraverso le rilevazioni delle verifiche ispettive effettuate dall'OdC prescelto, sia attraverso la verifica della documentazione aziendale relativa all'autocontrollo, sia attraverso la verifica delle concrete modalità di utilizzo del marchio.

Il concessionario deve fornire evidenza al titolare del marchio di aver svolto e documentato correttamente il proprio autocontrollo.

Il titolare del marchio può verificare che, in ogni fase della filiera, sia rispettata la corretta separazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti a marchio nonché la gestione delle eventuali non conformità, e che sia stato elaborato il bilancio di massa dei prodotti a marchio, secondo le modalità stabilite dalle procedure relative all'autocontrollo.

A prescindere dalle prerogative dell'organismo di controllo prescelto, che restano in ogni caso valide, il titolare del marchio ha la facoltà di revocare la concessione d'uso dello stesso nei casi in cui si verificano delle palesi inosservanze delle prescrizioni suddette. È perciò fatta salva la facoltà del titolare del marchio di effettuare controlli gestiti da proprio personale in ogni momento, presso tutti i soggetti della filiera autorizzati all'utilizzo del marchio stesso.

11.3 Controlli di parte terza

La qualità e la provenienza delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti contrassegnati dal marchio, nonché le modalità di utilizzo del marchio stesso, è garantita attraverso un sistema di controllo della qualità che verifica il rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento d'uso e negli allegati disciplinari.

Il rispetto dei suddetti requisiti può avvalersi anche della verifica effettuata attraverso appropriate analisi di laboratorio su campioni prelevati sia presso i concessionari che presso gli altri soggetti aderenti alla filiera, i quali hanno l'obbligo di renderli disponibili.

Tutti gli operatori hanno l'obbligo di sottostare ai controlli secondo i tempi e con le modalità previste dal piano di controllo elaborato dall'organismo di controllo prescelto dal titolare del marchio, che in ogni caso deve essere in possesso dei necessari requisiti di competenza, professionalità ed indipendenza rispetto agli altri soggetti coinvolti nel sistema di certificazione.

Oltre al rispetto dei requisiti normativi indicati nel presente regolamento, per poter operare l'OdC predispone un piano di controllo conforme ai requisiti degli allegati disciplinari, il quale deve essere preventivamente approvato dal titolare del marchio e comunicato sia ai concessionari che agli operatori delle singole filiere disciplinate.

L'OdC prescelto ha inoltre l'obbligo di verificare che, in ogni fase della filiera, sia rispettata la corretta identificazione e separazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti a marchio nonché la gestione delle eventuali non conformità precedentemente rilevate e comunicate all'operatore e al concessionario, e che sia stato elaborato il bilancio di massa dei prodotti a marchio, secondo le modalità stabilite dalle procedure relative all'autocontrollo.

Eventuali costi del controllo sono a carico del concessionario.

Art. 12 - Non conformità

Le non conformità possono essere:

- LIEVI, quando implicano il mancato soddisfacimento di un requisito riguardante l'uso del marchio, le strutture, la documentazione, il processo produttivo o il prodotto, che non pregiudica la rispondenza del prodotto stesso ai requisiti previsti dai disciplinari e dal presente regolamento ma può, nel tempo, comprometterla. Il prodotto può essere identificato dal marchio "Pecora nera di Arbus";
- GRAVI, quando implicano il mancato soddisfacimento di un requisito riguardante l'uso del marchio, le strutture, la documentazione, il processo produttivo o il prodotto, che determina la non rispondenza del prodotto stesso ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione e dal presente regolamento. Il prodotto non può essere identificato dal marchio "Pecora nera di Arbus".

Le non conformità possono essere rilevate in qualsiasi momento sia da parte del Comune, in sede di verifica di seconda parte, che dall'organismo di controllo, nelle verifiche di terza parte.

Le verifiche svolte dal comune hanno una periodicità che varia anche in funzione delle risultanze di quelle svolte dall'OdC e delle non conformità da questo rilevate e formalizzate nel rapporto di non conformità.

Le verifiche svolte dall'OdC invece sono stabilite nel piano di controllo da questo elaborato ed approvato dal Comune.

Le non conformità rilevate dall'OdC sono verbalizzate nel rapporto di non conformità, che viene consegnato all'operatore stesso e trasmesso all'Ufficio di valutazione del Comune.

A fronte delle non conformità sopra descritte il Comune può applicare, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, le seguenti sanzioni ai licenziatari responsabili: il verbale di ammonizione, la sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca. I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicate ai licenziatari interessati con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente. La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca devono essere annotate nell'elenco dei licenziatari. Le sanzioni a fronte di non conformità gravi possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura dell'Ufficio valutazione e a spese del licenziatario, del relativo provvedimento su di un quotidiano o rivista specializzata.

In nessun caso verrà concesso l'uso del marchio e della denominazione del medesimo per indicare prodotti che non rispondano appieno a quanto previsto dal presente regolamento e dai disciplinari di produzione. Ai licenziatari è fatto obbligo di registrare e segnalare eventuali non conformità riscontrate e l'uso non corretto del marchio e/o della denominazione "Pecora nera di Arbus" da parte di operatori economici non licenziatari del marchio.

Art. 13 - Verbale di ammonizione

Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi, le quali sono riportate nel verbale stesso. L'operatore al quale sia notificato il verbale ha 30 giorni di tempo per risolvere la non conformità riscontrata, trascorsi inutilmente i quali il Comune può applicare la sanzione pecuniaria di cui al successivo art. 14.

Fatti salvi i controlli previsti nel piano di controllo, l'OdC sottopone a verifica la risoluzione di ogni non conformità rilevata e comunicata all'operatore nel verbale.

Art. 14 - Sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è applicabile a fronte di non conformità gravi o della reiterazione di non conformità lievi. Essa varia da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 2.500 ed è emessa con provvedimento dell'Ufficio valutazione sulla base dell'entità della non conformità rilevata e della sua eventuale reiterazione, secondo le modalità stabilite nel regolamento interno dell'Ufficio stesso, approvato dalla giunta comunale. L'operatore destinatario di una sanzione pecuniaria deve versare entro 30 giorni al Comune l'importo ivi previsto.

Quando la sanzione è emessa a fronte di non conformità gravi rilevate dal Comune o dall'OdC attraverso i rapporti di non conformità l'operatore ha 30 giorni di tempo per risolvere la non

conformità stessa, trascorsi inutilmente i quali il Comune può applicare la sanzione di cui al successivo art. 15.

Art. 15 - Sospensione

La sospensione, con o senza la sanzione pecuniaria, è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi. La sospensione deve essere comunque applicata, nel caso di uso del marchio concesso a produttori, quando:

- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- l'operatore abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria relativo alla conformità dei prodotti o dell'azienda alle prescrizioni di legge;
- non sia stato versato l'importo della sanzione pecuniaria applicata ai sensi del precedente articolo 14 entro i termini previsti;
- non sia stata risolta nei tempi indicati una non conformità grave riscontrata e notificata ai sensi del presente regolamento.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal Comune al licenziatario con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere comunque annullata quando l'Ufficio valutazione abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste. La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata dell'operatore. In questo caso, l'Ufficio valutazione, preso atto della richiesta dell'operatore, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo equivalente.

L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco dei licenziatari.

Art. 16 - Revoca

La revoca del marchio è disposta nei seguenti casi:

- frequenti e reiterate non conformità gravi;
- fallimento o cessazione dell'attività dell'operatore;
- utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alla prescrizione dell'art. 8, lettera i);
- mancato versamento delle somme dovute e persistenza nell'inadempimento nonostante la messa in mora e la diffida inviate.

La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei licenziatari.

Art. 17- Rinuncia

Il licenziatario può rinunciare alla licenza d'uso del marchio allo scadere della sua durata di validità oppure quando non intenda accettare eventuali variazioni:

- del regolamento di utilizzo;
- delle condizioni economiche.

La comunicazione della rinuncia deve essere inviata all'Ufficio valutazione e all'organismo di controllo entro trenta giorni dalla notifica delle suddette variazioni. La rinuncia diventa operativa dopo novanta giorni dalla data in cui il licenziatario ne ha dato comunicazione ai soggetti sopra indicati. A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio e l'interessato viene cancellato dall'elenco dei licenziatari.

Art. 18 - Ricorsi

L'operatore può fare ricorso contro le decisioni del Comune, esponendo le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo entro trenta giorni dalla notifica della decisione. L'Ufficio di valutazione ha l'obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento non definite in via amichevole vengono deferite alla competente Autorità Giudiziaria. Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie è quello di Cagliari.

Art. 19 - Obbligo di riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti l'operatore sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore. Il Comune e l'organismo di controllo sono vincolati al segreto professionale.